

subordinato alle due condizioni dei 30 anni di servizio ed ai 12 anni di grado.

Con questa interpretazione, che bisogna pur convenire essere la letterale della nuova legge della posizione ausiliaria combinata colle precedenti sulle pensioni militari, noi abbiamo creato, certo contrariamente al nostro intendimento, una situazione veramente dannosa, oserei dire ingiusta, a quegli ufficiali che saranno messi nella posizione ausiliaria prima di aver raggiunti i 25 anni di servizio, se subalterni, e 30 anni se capitani od ufficiali superiori.

Notate ancora che questo collocamento d'autorità nella posizione ausiliaria si applica di preferenza a quei capitani che, per indisposizioni fisiche, o per insufficiente istruzione militare, non possono essere promossi maggiori, pure avendo raggiunto i 12 ed anche i 15 anni di grado, e non i 30 anni di servizio.

Io pregherei quindi l'onorevole ministro di volermi dire come creda che dalla Corte dei conti sia applicato quest'articolo di legge; e, nel caso non sia applicato nel senso che era desiderato dalla Camera e dal Ministero, se egli voglia senza indugio presentare un nuovo disegno di legge che modificasse la compilazione di quest'articolo 7, e sono persuaso che la Camera non soltanto gli farà buon viso, ma lo voterà con particolare sollecitudine, nella considerazione che appunto in questi mesi molti di tali ufficiali saranno per necessità di cose, collocati nella posizione ausiliaria.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ben volentieri acconsento all'invito dell'onorevole Ricotti, tanto più che dovrò presentare fra giorni un'altra correzione alla legge, in seguito ad una dimenticanza, ad una svista che avvenne nella compaginazione dei fogli, e che subito non fu possibile emendare. Dovendo presentare la legge al Senato negli ultimi giorni, non era il caso di rilevare questa omissione, perchè avrebbe dovuto ritornare alla Camera, e non c'era più il tempo perchè la legge fosse discussa, e quindi non si sarebbe potuto provvedere, come era necessario, alla sistemazione dei nostri quadri. Ma terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Ricotti nel presentare quella correzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra della promessa fatta di presentare fra pochi giorni un disegno di legge che modificherà in alcuni punti quello della posizione ausiliaria, e son persuaso che la Camera lo esaminerà con speciale sollecitudine, cosicchè in pochi giorni potrà essere votato.

PRESIDENTE. Intanto verremo ai voti.

Capitolo 38. Assegni per gli ufficiali in posizione ausiliaria, lire 770,000.

(È approvato.)

MAZZARELLA. Ce ne andiamo a cavallo.

PRESIDENTE. Categoria IV. *Partite di giro.* — Capitolo 39. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 4,126,870 80.

(È approvato.)

Potremo rimandare a domani la discussione sul titolo che segue.

La seduta è levata alle 5 55.

Ordine del giorno per la tornata di venerdì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

1° Seguito della discussione sopra lo stato di prima previsione per il 1882 della spesa del Ministero della guerra;

2° Ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici e del corpo del genio civile;

3° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il Codice di commercio;

4° Rierdinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napoletane;

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;

7° Sullo scrutinio di lista;

8° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

9° Preroga del termine stabilito per l'inchiesta sulla marina mercantile;

10. Riammissione in tempo degli impiegati civili a godere dei benefizi della legge 2 luglio 1872;

11. Diritto alla pensione delle vedove e degli orfani degli ufficiali che contrassero matrimonio senza l'assenso sovrano e godettero dell'indulto del 1871;

12. Applicazione della legge 26 marzo 1865 ai militari della regia marina collocati a riposo anteriormente alla medesima, e che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia e alla guerra di Crimea.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.